



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.28 del Reg. Data 10-05-2019	Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI MALTIGNANO E PEDASO.
--	---

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19:15, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Alessi Giordana	P
MANCINI CILLA MONICA	P	MERLONGHI DANIELA	P
Filiaggi Federica	P	TALAMONTI DOMENICO	A
ALFONSI ATTILIO	P	CORVARO GIOVANNI	P
LISSO FRANCESCO	P	CRETONE MIRKO	P
Ballatori Ettore	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In Carica n. 11

Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 8 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Preliminarmente si evidenzia che il presente atto consiliare è da qualificarsi come “urgente ed improrogabile” ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del D.Lgs. n°267/2000. Al riguardo occorre tener conto che:

- quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni nelle quali siano presenti scadenze improrogabili oppure rischi di danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (in tal senso TAR Puglia n°382/2004);
- spetta ai Consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e della improrogabilità. Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte ad obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali (Circolare del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2006);
- costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata, la valutazione del presupposto dell'urgenza per gli atti del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n°267/2000 (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. V, n°585/2006);
- sono sicuramente urgenti ed improrogabili quei provvedimenti che presentano come elementi costitutivi scadenze fissate improrogabilmente dalle leggi, o il cui ritardo a provvedere comporterebbe un rilevante danno per l'amministrazione (Ministero dell'Interno, parere 14 febbraio 2012).

Si evidenzia che il presente punto all'ordine del giorno presenta i requisiti dell'improrogabilità e dell'urgenza, atteso che:

- *In conclusione, considerato che la stipula della convenzione ha la ratio di incentivare la riduzione della spesa del personale anche ai fini di garantire il rispetto della normativa oggetto di interpretazione, ne consegue che le vicende modificative o estintive del rapporto convenzionale non esimono l'Ente dal rispetto dei vincoli di legge posti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (L.F. 2007),.... OMISSIS.....*
- *L'Ente è tenuto a farsi carico in via transitoria dell'incremento della spesa del personale occasionalmente conseguente al recesso di altro Comune dalla convenzione avente per oggetto l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale - non potendo tale evenienza condurre alla risoluzione del rapporto lavorativo (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (del. n°17/SEZAUT/2013/QMIG depositata il 26 luglio 2013; Corte Conti Lazio, delibera n°199/2013).*

Attesa la necessità di evitare l'incremento della spesa del personale conseguente alla scadenza naturale della convenzione di segreteria attualmente in vigore con il Comune di Pedaso e verificata l'esigenza di questo Ente di assicurare ad entrambi gli Enti la presenza di una figura obbligatoria quale è quella del Segretario Comunale prevista dall'art. 97 del D.Lgs. n°267/2000 (si veda a tal fine Corte dei Conti della Lombardia - parere n°130/2014) almeno per il periodo prescritto dalla vigente normativa entro il quale i nuovi organi elettivi di governo, insediati in seguito alla loro proclamazione, devono procedere alla nomina di un eventuale nuovo Segretario comunale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Tutto ciò premesso e considerato, il Sindaco PROPONE di prorogare la convenzione di segreteria fino al 30/09/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, il quale statuisce che *“I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*, l'art. 1 della legge n°241/90 sottolinea come *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, etc...”*;

RILEVATO che l'art. 2 del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i., stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbono ispirarsi, nella loro organizzazione, tra l'altro, ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

TENUTO PRESENTE che alle Amministrazioni comunali deve essere riconosciuta, nel rispetto dei principi sopra ricordati, la possibilità di reperire, attraverso valutazioni discrezionali, modelli ed assetti organizzativi, strutturali e gestionali che siano sempre più idonei al raggiungimento dei fini istituzionali;

CONSIDERATO che tale aspetto del principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a. dell'art. 30 del D. Lgs. n°267/2000, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b. dell'art. 98 del T.U.E.L. n°267/2000, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c. nonché dell'art. 10 del DPR n°465/97 che, in materia di gestione dei Segretari comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, *“le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia”*, di *“stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria”*;

VISTE le Deliberazioni n°150 del 15/07/1999 e n°282 del 16/12/2003 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale per la gestione Albi Segretari e Provinciali, le quali disciplinano le modalità di nomina del Segretario Comunale nelle sedi convenzionate e, rispettivamente, il criterio da applicare per il rimborso chilometrico delle spese di viaggio al Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 12 del 30.03.2015, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria tra i Comuni di Pedaso e Maltignano;

VISTO il particolare l'art. 10, commi 1 e 2, della convenzione di segreteria, siglata dai due Sindaci in data 07/05/2015;

DATO ATTO CHE:

- in data 26 maggio 2019 si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

del Comune di Maltignano;

- è necessario garantire la continuità del servizio associato almeno per tutta la durata del periodo concesso agli organi neo eletti per poter valutare e procedere alla nomina di un nuovo Segretario Comunale, e quindi fino al 30/09/2019, procedendo alla proroga della predetta convenzione e alla modifica del comma 1 del predetto articolo 10 della convenzione nella maniera che segue:

“1. Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30.09.2019, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria”;

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata tra i Comuni di Maltignano e Pedaso, così come modificato al comma 1 dell’art.10, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO PRESENTE che Comune capo-convenzione è il Comune di Maltignano;

UDITA la relazione del Sindaco e uditi gli interventi dei vari consiglieri e la discussione che ne è seguita;

VISTO il T.U.E.L. n°267/2000 e il D.P.R. n°465/97 ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali”;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

CON voti unanimi resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di disporre la proroga fino al 30/09/2019 della convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria tra i Comuni di Pedaso e Maltignano, approvata con precedente atto consiliare n°12/2015, stipulata dai Sindaci dei due Enti in data 07/05/2015;
- Di riapprovare l’allegato schema di convenzione, contenente la seguente modifica del comma 1 dell’art. 10:
“1. Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30/09/2019, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria”;
- Di dare atto che sino al suddetto termine rimane titolare il Segretario Comunale attualmente titolare della segreteria associata tra i suddetti Enti;
- Di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga trasmesso al Sindaco del Comune di Pedaso per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

=====

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto
CON voti unanimi resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.

CONVENZIONE
TRA
I COMUNI DI MALTIGNANO E DI PEDASO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

* * *

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Maltignano,

TRA

il Comune di MALTIGNANO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Armando Falcioni, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

il Comune di PEDASO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ing. Vincenzo Berdini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

P R E M E S S O

- Che l'Amministrazione comunale di Maltignano con deliberazione di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Pedaso con deliberazione di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e fine

1. I Comuni di Maltignano e di Pedaso, compresi rispettivamente nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Art. 2

Comune Capo convenzione

1. Il Comune di Maltignano assume la veste di Comune Capo convenzione.

Art. 3

Nomina e revoca del Segretario Comunale

1. Competente alla nomina ed alla revoca del Segretario della Sede Convenzionata, in qualità di Comune capo convenzione, è il Sindaco del Comune di Maltignano, previa intesa con il Sindaco del Comune di Pedaso.
2. Qualora manchi l'intesa, vi sarà l'automatica individuazione del titolare della segreteria convenzionata nel titolare della sede capo-convenzione, fermo restando, in ogni caso, la necessità dell'accettazione dell'interessato.
3. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex-Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 della citata Agenzia.

Art. 4

Modalità operative

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Art. 5

Orario di lavoro

1. Il Segretario comunale titolare della Segreteria Convenzionata presterà servizio nei due Comuni distribuendo la propria presenza tra il Comune di Maltignano ed il Comune di Pedaso, nella misura del 60% del normale orario di lavoro presso il Comune di Pedaso e del 40% presso il Comune di Maltignano, articolando il proprio orario secondo le esigenze dei due enti e con criteri di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'arco indicativo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
2. Il Segretario espletterà, comunque, il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni il Segretario terrà conto delle necessità obiettive di entrambi gli enti interessati.
3. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. Le ferie sono fruite dal Segretario comunale, nel corso di ciascun anno solare, in periodi

programmati anche frazionatamente, in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dei due enti.

Art. 6

Stato giuridico ed economico del Segretario

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale e' regolato dagli articoli 97, 98, 99 e 100 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive integrazioni e dai C.C.N.L. dei Segretari Comunali Provinciali approvati in data 16/05/2001, in data 07/03/2008 ed in data 01.03.2011, in conformità con le determinazioni dei Consigli di Amministrazione Nazionale e Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale delle Marche, oggi Prefettura - UTG di Ancona.
2. Il trattamento economico di competenza del Segretario viene determinato da disposizioni di legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altri provvedimenti di analoga valenza.
3. Il rapporto di lavoro, sia per quel che riguarda lo status giuridico sia per quel che concerne il trattamento economico, e' gestito dal Sindaco del Comune di Maltignano con eventuale emissione dei necessari provvedimenti, di concerto con il Sindaco di Pedaso.
4. Al Segretario della Sede Convenzionata dei Comuni di Maltignano e Pedaso spetta una retribuzione mensile aggiuntiva stabilita nella misura del 25% del trattamento economico annuo lordo, a norma del combinato disposto dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. 4-12-1997, n. 465. L'entità di tale retribuzione aggiuntiva verrà altresì determinata dal vigente contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 74, della legge 15-05-1997, n. 127, nonché del D.Lgs. 3-02-1993, n. 29.
5. Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai predetti CCNL.
6. Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione di quello di Direttore Generale. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

Art. 7

Ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario

1. I rapporti tra i due Comuni sono ispirati al principio di ripartizione degli oneri nella misura del 60% a carico del Comune di Pedaso e del 40% a carico del Comune di Maltignano.

2. La spesa relativa all'intero trattamento economico spettante al Segretario comunale verrà ripartita nella misura predetta tra i due Comuni convenzionati, ovvero per il 60% a carico del Comune di Pedaso e per 40% a carico del Comune di Maltignano. Il Comune capofila di Maltignano provvede ad anticipare e corrispondere tali spese ed a richiedere con cadenza semestrale il rimborso della parte di spesa a carico del Comune di Pedaso.
3. La somma spettante al Segretario comunale a titolo di diritti e trasferte sarà esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale questi risultino essere state riscossi o effettuati, così come ogni altro compenso strettamente correlato alle specifiche necessità dei singoli Enti verrà corrisposto direttamente dagli enti in favore dei quali le prestazioni siano state rese, senza dare luogo a diritto di riparto o rimborso.
4. Le spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro Comune verranno ripartite in parti uguali (50%) e liquidate da ciascun Ente con cadenza semestrale su richiesta del Segretario Comunale.

Art. 8

Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 9

Vicesegretario

1. Le funzioni di vicesegretario della sede convenzionata verranno svolte dal vicesegretario del Comune di Maltignano.

Art. 10

Durata e scioglimento

1. **Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi prorogata fino al 30.09.2019, con decorrenza di tutti i suoi effetti dalla data di assunzione del servizio da parte del Segretario nominato dal Sindaco di Maltignano presso la sede convenzionata di Segreteria.**
2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - scadenza naturale;
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.
 - Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
 - Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario comunale titolare avrà la facoltà (ove ne esistono i presupposti) di optare per la titolarità di uno dei comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni.
3. Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

Art. 11

Classe della convenzione

1. La popolazione al 31/12/2018 del Comune di Maltignano (2337 abitanti) quale Ente capofila e' inferiore a 3000 abitanti, per cui la convenzione di Segreteria corrisponde ad un Comune di classe IV di cui al sistema di classificazione dei Comuni ai sensi della tabella A allegata al D.P.R. 23-06-1972, n. 749.
2. La classificazione della sede di segreteria convenzionata è di competenza della Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, secondo le procedure indicate nella deliberazione del C.d'A. nazionale dell'ex-Agenzia n. 278/2003.

Art. 12

Registrazione

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso secondo le disposizioni dell'art. 5 e seguenti della legge n. 131/86, e le spese saranno a carico della parte inadempiente.

Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizione di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del titolare sarà trasmessa, in copia autentica, alla competente Prefettura – U.T.G. di Ancona – Ex-Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale delle Marche, per i consequenziali provvedimenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-05-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

Letto, confermato e sottoscritto.

(Il Sindaco del Comune di Maltignano)

(Il Sindaco del Comune di Pedaso)

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 17-05-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 428 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-05-2019 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 17-05-2019 al 01-06-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 03-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 17-05-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---